



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 22 giugno 2016 n.78

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di dettare disposizioni in materia di reclutamento di agenti di polizia nel Corpo della Gendarmeria, nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e nel Corpo di Polizia Civile, stante la situazione di forte criticità di organico derivante dalla perdurante vacanza delle posizioni previste dalle rispettive norme legislative di riferimento nonché di dettagliare le norme in materia di valutazione di idoneità psicofisica dei militari appartenenti ai predetti due Corpi, anche allo scopo di attuare gli indirizzi contenuti nel Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia;*
- *l'urgenza di apportare tali modifiche, considerato che i Comandanti dei Corpi di Polizia hanno segnalato il rischio concreto, aggravatosi nel tempo, di dover sospendere alcune funzioni per poter garantire le priorità nonché il rischio che l'assenza di una adeguata regolamentazione del procedimento e delle conseguenze della valutazione dell'idoneità psicofisica dei militari appartenenti al Corpo della Gendarmeria ed al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca possa aumentare tali criticità operative,*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 14 giugno 2016;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTI DI POLIZIA E PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA A PRESTARE SERVIZIO NEL CORPO DELLA GENDARMERIA E NEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA GUARDIA DI ROCCA

Art.1

(Effetti economici conseguenti all'arruolamento ai sensi dell'articolo 63 della Legge n. 189/2015)

1. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera conseguente all'arruolamento definitivo nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e nel Corpo della Gendarmeria dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, comma 1 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 decorrono dall'1 febbraio 2016, stante la presa d'atto dell'arruolamento da parte del Consiglio Grande e Generale avvenuta con delibera n. 8 del 18 gennaio 2016.

2. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera si producono senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'articolo 54 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

Art.2

(Disposizioni relative all'emissione di bandi di arruolamento e di concorso per i Corpi di Polizia)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche ed alle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, il limite di età massima per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento rispettivamente nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è stabilito, per i soggetti che abbiano conseguito l'idoneità in esito ai corsi di formazione e di qualificazione professionale di cui al comma 2, in anni 35.

2. Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è requisito indispensabile, oltre a quanto previsto nei rispettivi Regolamenti dei predetti Corpi ed eventualmente nei bandi di arruolamento, il possesso di attestazione di idoneità rilasciata in esito a:

- a) corso di formazione organizzato dal Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS) dell'Università degli Studi di San Marino, oppure,
- b) corso di qualificazione professionale del Centro di Formazione Professionale, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nel solo Corpo della Gendarmeria.

3. Il possesso dell'attestazione di idoneità di cui al comma 2, lettera a) è, altresì, requisito indispensabile per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione definitiva nel Corpo di Polizia Civile.

4. I bandi di concorso per titoli e prove emessi per il reclutamento di agenti di polizia con la qualifica di "Allievo Gendarme", "Allievo Guardia" e "Agente Ausiliario" prevedono, in particolare:

- a) che il punteggio conseguito dai candidati in esito ai corsi di formazione e qualificazione di cui al comma 2 sia oggetto di significativa valutazione nell'ambito della determinazione del valore relativo attribuito alle prove ed ai titoli previsti per il concorso;
- b) che sia riconosciuto punteggio per il servizio prestato presso i Corpi di Polizia;
- c) che il titolo di studio minimo per la partecipazione ai concorsi sia il diploma di maturità;
- d) l'eventuale obbligo per i vincitori dei bandi di conseguire l'abilitazione a condurre determinate categorie e sottocategorie di veicoli entro uno specifico termine.

5. Le norme di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.107 ed al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 relative al procedimento concorsuale ed all'efficacia della graduatoria finale si applicano, se ed in quanto compatibili, anche al procedimento per l'arruolamento degli agenti di polizia nei Corpi ad ordinamento militare; i bandi di arruolamento sono, pertanto, pubblicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la Commissione Giudicatrice è nominata dal Congresso di Stato su proposta formulata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, sentito il Congresso Militare.

6. Gli agenti di polizia reclutati nei Corpi ad ordinamento militare in esito ai concorsi di cui al presente articolo, fermo restando l'arruolamento nel Corpo di appartenenza, possono essere trasferiti da un Corpo all'altro per esigenze di servizio con delibera del Congresso di Stato adottata su proposta del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia.

7. Le norme di cui al presente articolo hanno efficacia sino all'entrata in vigore della revisione dei Regolamenti dei Corpi di Polizia e della legge sul Dipartimento di Polizia.

Art. 3

(Disposizioni relative agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca inidonei al servizio)

1. L'appartenente al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca che, a seguito di accertamento sanitario periodico effettuato ai sensi dell'articolo 11, primo comma

della Legge 26 gennaio 1990 n.15 e del Regolamento di Sanità Militare approvato con Regolamento del Congresso di Stato su proposta del Congresso Militare, sia dichiarato non idoneo in via temporanea al servizio è posto in aspettativa per la durata dell'inidoneità stabilita dal Servizio di Sanità Militare; il suddetto periodo di aspettativa non si cumula con quelli disciplinati dall'articolo 19 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e dall'articolo 19 della Legge 13 novembre 1987 n.132 ai fini della determinazione del limite massimo ivi stabilito in relazione al godimento di tale istituto.

2. Durante il periodo di aspettativa disposta ai sensi del comma 1, l'appartenente al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca permane in servizio presso il proprio Corpo per lo svolgimento di mansioni di natura amministrativa compatibili con il proprio stato di salute, da accertarsi sulla base dell'articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, in forza di assunzione in via temporanea su profilo di ruolo (PDR) individuato tenendo conto del livello retributivo associato al grado posseduto nonché della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3 e dell'Allegato A al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67. Nei casi previsti dal presente comma e per la durata dell'assunzione temporanea su PDR, all'appartenente al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca non sono corrisposte le indennità di funzione legate alla qualifica militare, fermi restando il livello retributivo e gli scatti di anzianità maturati.

3. L'appartenente al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca che a seguito del suddetto accertamento sanitario periodico sia dichiarato non idoneo in via permanente al servizio è posto in congedo e, previa verifica della compatibilità con il proprio stato di salute da accertarsi sulla base dell'articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 e del Decreto 19 maggio 1998 n.68, è inquadrato su PDR per lo svolgimento di mansioni di natura amministrativa presso il Corpo di provenienza o presso altra unità organizzativa, Dipartimento, Azienda Autonoma di Stato o Ente del Settore Pubblico Allargato. Il PDR di inquadramento è individuato tenendo conto del livello retributivo associato al grado posseduto nonché della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3 e dell'Allegato A al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67. Nei casi di cui al presente comma, all'appartenente al Corpo della Gendarmeria od al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca cessano definitivamente di essere corrisposte le indennità di funzione legate alla qualifica militare, fermi restando il livello retributivo e gli scatti di anzianità maturati.

Art.4 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 19, ottavo comma, numero 2) della Legge n.131/1987 e 19, ottavo comma, numero 2) della Legge n.132/1987.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini